

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="right">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 1 di 25</p>
<p align="center">Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>		

INDICE

A) PARTE GENERALE.....	2
A1) PARTE INTRODUTTIVA E DI ESPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
A2) FUNZIONAMENTO GENERALE ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO	8
A3) LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	9
A4) REATI.....	14
A5) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	30
A6) COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE.....	31
A7) SISTEMA SANZIONATORIO ESTERNO	32

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 2 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

A) PARTE GENERALE

A1) PARTE INTRODUTTIVA E DI ESPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento è strutturato in due parti:

- **una di carattere generale (PARTE GENERALE)** in cui si evidenzia il contenuto del Decreto Legislativo n. 231 emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito "Decreto Legislativo 231") e, in particolare, i destinatari del disposto normativo, gli strumenti preventivi di natura organizzativa- gestionale di cui **la società**, come definito al paragrafo successivo, deve dotarsi al fine di esimersi dalle responsabilità previste dalla norma, le fattispecie di reato perseguite ed, infine, le sanzioni irrogabili;
- **una di carattere speciale (PARTE SPECIALE)** che rappresenta l'applicazione del disposto normativo **alla società**

La principale normativa di riferimento è (*ndr: elenco non esaustivo*):

- Legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Legge 23 novembre 2001, n. 409;
- Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7;
- Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003, n. 201;
- Legge 11 Agosto 2003, n. 228, art. 5;
- Legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9 (Legge comunitaria 2004)

A1.1) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Con il Decreto Legislativo 231 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un **regime di responsabilità amministrativa** (assimilabile

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 3 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente denominati "Enti") per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse e vantaggio:

- *da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi;*
- *da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.*

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero -sempre nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale - purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto Legislativo 231 elencava, nella sua stesura originaria, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (artt. 25 e 25bis del Decreto Legislativo 231) e precisamente:

- *indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316ter c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1, c.p.);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.);*
- *corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *concussione (art. 317 c.p.)*
- *malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).*

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231 attraverso l'art. 25bis i reati di falsità nummarie.

	Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288	ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 4 di 25
	Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale	

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto Legislativo 231 il successivo art. 25ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);*
- *falso in prospetto (art. 2623 c.c.);*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2628 c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2623 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.).*

Nel proseguo, l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999) ha inserito nel Decreto Legislativo 231 l'art. 25- quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione".

La legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, mediante l'inserimento dell'art. 25quinques, ha inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti anche ai seguenti reati:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600ter c.p.);*
- *detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.);*
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinques c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).*

Gli ulteriori reati inseriti nel Decreto Legislativo 231 in termini temporali sono:

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 5 di 25</p>
	<p>Titolo</p> <p>Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] che comprende:
 - o *Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);*
 - o *Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).*
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, ripreso dal DLgs 81/2008 e smi] che comprende:
 - o *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
 - o *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).*
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3] che comprende:
 - o *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - o *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
 - o *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).*
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48] che comprende:
 - o *falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);*
 - o *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
 - o *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
 - o *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
 - o *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
 - o *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
 - o *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
 - o *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
 - o *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 6 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*
- *Reati previsti dal Codice Penale e dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:*
 - *Inquinamento idrico (D.Lgs.152/06 art. 137)*
 - *Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)*
 - *Siti contaminati (art. 257)*
 - *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)*
 - *Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)*
- *Inquinamento atmosferico (art. 279)*
- Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":
 - *Art. 2 - Disposizione transitoria*
Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo undecies è inserito il seguente:
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.. 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»*

A2) FUNZIONAMENTO GENERALE ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *“adottato ed efficacemente attuato”*, prima della commissione del fatto *“modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del Decreto Legislativo 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento (**Struttura organizzativa**).

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex. art. 6 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 7 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito "Organismo di vigilanza");*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;*
2. *il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
3. *i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;*
4. *non vi è stata omissione o insufficienza di vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.*

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "onnipotente", che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

A3) LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

La prima Associazione di categoria che ha emanato "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" (ex art. 6, comma 3, Decreto Legislativo 231), è stata Confindustria (aggiornate e approvate a marzo 2014). I punti fondamentali di tali linee guida, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, possono essere così brevemente riassunti:

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 8 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

- individuazione delle aree di rischio per evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:
 - o *codice etico;*
 - o *sistema organizzativo;*
 - o *procedure manuali ed informatiche;*
 - o *poteri autorizzativi e di firma;*
 - o *sistemi di controllo e gestione;*
 - o *comunicazione al personale e sua formazione.*

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;*
- *applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);*
- *documentazione dei controlli;*
- *previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;*
- *individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione;*
- *previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;*
- *obblighi di informazione dell'organismo di controllo.*

Conformemente al Modello già delineato per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso. Sulla rilevante questione sono intervenute anche altre Associazioni di categoria (ABI, ANIA, ANCE, ASSTRA) le quali ribadiscono i principi sopra elencati, seppur in relazione ai rispettivi ambiti di attività (bancario, assicurativo, edile e di trasporto).

Tutti i documenti sopra richiamati sono stati tenuti in considerazione della redazione del Modello volto a disciplinare il comportamento **della società** come meglio specificato di seguito.

A3.1) I COMPLIANCE PROGRAMS E LE FEDERAL SENTENCING GUIDELINES STATUNITENSI

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 9 di 25
<p align="center">Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>		

I Modelli si conformano all'esperienza degli Stati Uniti d'America, dove l'ente collettivo – pacificamente incriminabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio – può ottenere una riduzione della sanzione se adotta ed attua un efficace *compliance program*, vale a dire un “programma che è stato ragionevolmente redatto, attuato ed imposto per prevenire e reprimere condotte criminose”. A livello federale sono state emanate alcune linee guida per consentire ai giudici di valutare se la società ha predisposto un *compliance program* effettivo.

Queste linee guida (entrate in vigore nel novembre 1991) sono espressamente richiamate dalla Relazione governativa al Decreto Legislativo 231 e richiedono **sette elementi minimi** perché possa configurarsi un effettivo ed efficace programma di attuazione. Ci riferiamo ai seguenti:

1. *Definizione di standard e procedure di comportamento:* L'organizzazione deve aver stabilito degli standard e delle procedure di compliance, rivolte al personale e ad altri mandatari, che siano ragionevolmente atte a ridurre la possibilità di condotte illegali.
2. *Sorveglianza sul sistema:* Ad una o più persone di alto livello, appartenenti all'organizzazione, deve essere assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità agli standard ed alle procedure definite.
3. *Vigilanza sul personale:* L'organizzazione deve aver esercitato sufficiente attenzione a non delegare rilevanti poteri discrezionali a persone di cui conosceva – o avrebbe potuto conoscere, mediante l'esercizio dell'ordinaria diligenza – la propensione a svolgere attività illegali.
4. *Comunicazione efficace:* L'organizzazione deve aver fatto passi concreti volti a comunicare in maniera efficace standard e procedure a tutto il personale (e/o ad altri mandatari), ad esempio prevedendo la partecipazione a programmi di formazione o distribuendo pubblicazioni che spieghino in termini pratici cosa è richiesto.
5. *Monitoraggio e reporting sui fenomeni rilevati (in forma protetta):* L'organizzazione deve aver adottato misure ragionevoli, volte ad ottenere l'effettiva aderenza agli standard, ad esempio utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica ragionevolmente adatti a scoprire condotte in deroga dei dipendenti (e/o ad altri mandatari), ed introducendo e pubblicando un sistema di segnalazioni che consenta al personale (e/o ad altri mandatari) di riferire di casi di violazione di norme (da parte di altri all'interno dell'organizzazione), senza timore di ritorsioni.
6. *Meccanismi disciplinari:* Gli standard devono essere resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati meccanismi disciplinari, che comprendano, quando appropriato, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione.
7. *Reazione adeguata in caso di violazioni:* Dopo aver scoperto una violazione, l'organizzazione deve aver compiuto tutti i passi ragionevolmente necessari per dare una risposta appropriata alla violazione stessa e per prevenire l'avverarsi di violazioni simili in futuro; ciò comprende qualunque necessaria modifica al Modello che era stato predisposto, allo scopo di prevenire e scoprire le violazioni di legge.

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="right">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 10 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

A3.2) ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate dal Decreto Legislativo 231 e sviluppate dalle Associazioni di categoria – e tenendo presente l'esperienza statunitense – i punti fondamentali individuati per la definizione di un Modello possono essere così riassunti:

1. **mappatura dei processi aziendali sensibili** ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto Legislativo 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
2. **analisi dei rischi e individuazione dei rischi residui**;
3. **adozione di un Codice Etico** (definizione di principi etici) in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231 volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiedere a tutte le imprese partecipate, ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del codice etico;
4. **definizione di un sistema di controllo e redazione delle relative istruzioni e procedure** per la gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo ad impedire la commissione dei reati;
5. **definizione di un sistema sanzionatorio**;
6. **attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione** a tutte le risorse umane (R.U.) aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
7. **identificazione dell'organismo di vigilanza** e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
8. **attuazione e riesame del modello** in seguito alla definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico.

I suddetti punti fondamentali sono riportati schematicamente di seguito:



	<p>Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p>ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 11 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	



A3.3) APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 231) è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Modello, mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e gli aggiornamenti dello stesso.

A4) REATI

Si fornisce di seguito una descrizione sintetica dei reati la cui commissione da parte di dipendenti e collaboratori dell'Ente (rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza) può determinare, al ricorrere dei presupposti del Decreto Legislativo 231, l'insorgenza della responsabilità amministrativa della presente società prevista dal citato Decreto.

A4.1) I REATI CONTRO L'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per i reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- **la concussione;**
- **la corruzione.**

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di conseguire o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario stesso un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 12 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

317 c.p. Concussione. — *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Il reato di corruzione consiste, invece, in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (corruzione propria) ovvero conforme ai propri doveri (corruzione impropria). Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal funzionario (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal privato (c.d. corruzione attiva).

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria tra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo; la differenza rispetto alla concussione è che quest'ultima presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio. — *Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. — *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni*

319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. — *Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. — *Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

321 c.p. Pene per il corruttore. — *Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F/P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 13 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

322 c.p. Istigazione alla corruzione. — *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.*

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra richiamati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio, vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art. 322bis del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- funzionari ed agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri ed addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

A4.2) I REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per i reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione s'intendono:

- **la malversazione a danno dello Stato;**
- **l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;**
- **la truffa;**
- **la frode informatica.**

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="right">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 14 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

Il reato di malversazione a danno dello stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono state erogate.

L'ipotesi criminosa si caratterizza, pertanto, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese alla erogazione.

316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato. — *Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. — *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro Euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Con riferimento al reato di malversazione, occorre chiarire che, con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire, non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata, quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 231, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui sia lo Stato o altro Ente Pubblico sia il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta.

640 c.p. Truffa. — *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrentadue Euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 15 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

640bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che per sistema informatico deve intendersi l'hardware ed il software nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità del sistema (stampanti, video, scanner, tastiere, ecc.), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati tra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e non quella di frode informatica ex. art. 640 c.p.

640ter c.p. Frode informatica. — *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno Euro a milletrecentadue Euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove Euro a millecinquecentoquarantanove Euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 16 di 25</p>
	<p>Titolo</p> <p>Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

A4.3) I REATI SOCIETARI

I reati societari sono illeciti che possono essere commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile della redazione dei documenti (cioè il Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione).

Al riguardo va tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza di un gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di soggetti, tra i suoi componenti, con deleghe operative.

Va sottolineato, inoltre, che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali.

È, altresì, possibile che reati di questo genere siano commessi da sottoposti dei responsabili di funzione, dotati di un potere discrezionale, anziché circoscritto.

In tutte le ipotesi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti qualificati (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio, inserendolo nella comunicazione sociale. Infatti, trattandosi di reati propri è indispensabile la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Nella diversa fattispecie di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell'amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o di partecipazioni realizzate nell'interesse dell'impresa) la responsabilità dell'Ente non potrà escludersi (ex art. 5 Decreto Legislativo 231).

2621 c.c. False comunicazioni sociali. — *Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 17 di 25
<p align="center">Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>		

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. — *Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

2623 c.c. Falso in prospetto. — *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 18 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. — *I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2625 c.c. Impedito controllo. — *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,00 Euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. — *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. — *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. — *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 19 di 25
<p align="center">Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>		

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. — *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. — *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. — *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea. — *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2637 c.c. Aggiotaggio. — *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. — *Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="right">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 20 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

A4.4) I REATI CON FINALITÀ TERRORISTICHE

Si tratta di alcune fattispecie previste dal codice penale (es. art. 270bis c.p., art. 280 c.p., art. 289bis c.p.), in leggi speciali e comunque commesse in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York, che obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggetto *"by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used in full or in part"* al fine di:

- a. compiere un atto che rappresenti una offesa secondo la lista dei Trattati indicati in allegato alla Convenzione;
- b. compiere un atto voluto a provocare la morte o lesione ad un civile, ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire o di costringere un Governo o un'Organizzazione Internazionale a fare o a non fare qualcosa.

A4.5) I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. — *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 21 di 25
<p align="center">Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>		

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

600bis c.p. Prostituzione minorile. — *Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 Euro a 554.937,00 Euro.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a cinquemilacentosessantaquattro Euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

600ter c.p. Pornografia minorile. — *Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822,00 Euro a 258.228,00 Euro.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582,00 Euro a 51.645,00 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549,00 Euro a 5.664,00 Euro.

600quater c.p. Detenzione di materiale pornografico. — *Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549,00 Euro.*

600quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. — *Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori*

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 22 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493,00 Euro a 554.937,00 Euro.

601 c.p. Tratta di persone. — Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 23 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

A5) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

A5.1) IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 individua un ulteriore requisito affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza (OdV)** "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento".

Si tratta di un organo della società che va posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolare a quelli esecutivi.

I requisiti che l'organo di vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **Autonomia e indipendenza:** l'organismo di vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporto di staff con il vertice operativo aziendale.
2. **Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
3. **Continuità di azione:** tale requisito, nell'escludere che la considerata funzione di controllo possa essere esercitata dal collegio sindacale, impone una presenza costante in azienda dell'organismo di vigilanza.

A5.2) FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231, le funzioni svolte dall'organismo di vigilanza possono essere così schematizzate:

- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni è consigliabile che l'Organismo di vigilanza sia dotato di uno staff che lo supporti nell'espletamento delle sue funzioni e disponga di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza e l'aggiornamento continuo del Modello.

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 24 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

A6) COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

L'OdV procede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- **trasmissione** – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna a mano ai dipendenti della presente società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) ed ai membri del Collegio Sindacale che sottoscriveranno il modulo allegato specifico;
- **trasmissione** – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna a mano all'organo amministrativo delle Società controllate e/o collegate della presente società, affinché tale organo adotti il Modello tramite apposita delibera e prende le determinazioni che riterrà più opportune con riferimento al coordinamento delle attività dell'OdV al suo interno;
- **affissione**, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- **organizzazione**, una volta l'anno e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, alla quale saranno invitati a partecipare i dipendenti della presente società, i membri dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale della presente società e delle sue Società controllate e/o collegate e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la presente società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- **informativa** a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello;
- **inserimento nei contratti** stipulati di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Modello, da integrare con la clausola relativa all'esistenza del **Codice etico e di condotta**. *Tale codice è pubblicato sul sito internet della società, all'indirizzo www.castelchelchianti.it.*

A7) SISTEMA SANZIONATORIO ESTERNO

Ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote.

	<p align="center">Castel del Chianti S.p.a. Unico Socio Via del Chianti, 35 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Telefono 055/805131 - 8050465 Fax 055/8050447 C.F./P.I. 04284760487 Capitale Sociale I.V. Euro 2.600.000 R.e.a. FI nr. 436653 - Reg. Impr.FI 017-58871 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Matteo S.r.l. - C.F. 04277680288</p>	<p align="center">ManMOG Sez.2 Rev. n. 0 16/07/2015 Pagina 25 di 25</p>
	<p>Titolo Modello Organizzativo di Gestione: Parte Generale</p>	

L'importo di una quota, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

1. *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
2. *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
3. *il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
4. *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
5. *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. *l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
2. *in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).*

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'Ente.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.